

competerà il privilegio che si dà al creditore pel suo credito del prezzo della cosa venduta; perocchè in tal guisa si assicura quella guarentigia reale che meritamente si deve al creditore della nuova rendita in modo conforme allo spirito delle invocate leggi civili, e del Codice Albertino.

ARA. Io trovo ragionevole quello che ha detto il preopinante: egli guarentirebbe il privilegio relativo alle provincie napoletane ed alle antiche provincie, ma gli domanderei come si provveda relativamente alle provincie lombarde.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Ara che in Lombardia non vi sono decime feudali.

ARA. Questo mi basta, accetto la proposta fatta dal deputato Cepolla.

CEPOLLA. Le parole potrebbero essere coteste:

« Questa rendita sarà guarentita dal privilegio accordato al venditore dalla legge civile. »

COCCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO. Io credo che a togliere la suscitata questione si possa sopprimere il secondo comma dell'articolo, e ciò per una ragione semplicissima.

Ogni rendita a cui accenna quest'articolo è di origine feudale, e trova la sua garanzia nella stessa definizione data dalle leggi successive dalla feudalità e ricordata nella relazione della Commissione, vale a dire nella definizione di *censo riservativo*. Volendosi dare una guarentigia o maggiore o minore di quella che vi è, si verrebbe a portare una riforma radicale alle leggi riguardanti la feudalità. Convien quindi sopprimere il secondo comma dell'articolo che versa sulla guarentia.

PRESIDENTE. Vede il deputato Cocco che quando una rendita è trasformata, non ha più la primiera natura.

COCCO. La *commutazione* a cui accenna quest'articolo era già accordata dalle leggi napoletane: ma era facoltativa, ed ora diviene obbligatoria. La procedura sui criteri di liquidazione della prestazione era difficoltosa. Ed ora viene semplificata. Ma fino all'affrancamento, la natura della prestazione è sempre feudale.

PRESIDENTE. Dunque il deputato Cocco vorrebbe che non si facesse quest'aggiunta.

Ora la divergenza di opinione non istà che nel capoverso ultimamente proposto dal deputato Cepolla.

Il deputato Cocco crederebbe che questo capoverso non debba essere aggiunto, ritenendo che questa rendita già per sè trasformata, trova la naturale guarentia nell'articolo stesso.

Dunque io porrò ai voti prima di tutto il capoverso proposto dal deputato Cepolla, contrastato dal deputato Cocco.

CEPOLLA. Domando la parola.

A me pare manifesto siccome ad ogni intenditore delle cose di diritto che non si accordano privilegi ereditari fuori dei casi stabiliti dal Codice o da un'altra legge qual sia. Non vale qualunque segnalata natura di credito, perchè gli sia attribuita una preferenza nel concorso di altri. Quindi lungi dall'essere ozioso il se-

condo paragrafo del primo articolo di questa legge, come pare all'onorevole Cocco, io ritengo che ei sia indispensabile perchè sia convenevolmente guarentito il diritto ereditario degli attuali possessori di decime siccome giustizia e stretto rigore di logica legale il richiedono.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Cocco?

COCCO. Debbo insistere perchè questa legge, lo ripeto, non deve nè dare nè accrescere.

TREZZI. Mi spiace di dover manifestare il mio dissenso alla proposta dell'onorevole Ara. Faccio osservare che tutte le disposizioni che seguono si riferiscono al concetto primo che era quello di rendere obbligatorie le affrancazioni che già per leggi speciali erano applicabili soltanto alle provincie di Terra d'Otranto, ed alle provincie dell'ex-regno di Napoli.

Ora, quando votassimo il primo articolo, quale adesso verrebbe redatto, troveremmo inapplicabili tutti gli articoli successivi, i quali converrebbe mutare assolutamente, appunto perchè si riferiscono alle leggi precedenti.

Bisogna che io richiami l'attenzione della Camera sopra questo fatto. Nel 1806 fu tolta la feudalità nelle provincie napoletane; successivamente nel 1808 venne determinato il modo di affrancare certi balzelli, decime feudali, alcune delle quali sono state anche levate; poi venne stabilito il modo con cui dovevano essere risolte ad un canone pagabile in danaro, e fu accordata la facoltà anche di affrancarle.

Oggi questa legge non è che il complemento di quelle del 1806, e del 1808, applicabili, come dissi, soltanto a quelle provincie.

Ora qual'è questo complemento?

La facoltà che era data di affrancare questi canoni che rappresentavano le antiche decime feudali state regolate dalle leggi del 1806, 1808: questa facoltà, dico, viene convertita in una obbligazione, per modo che entro un tempo determinato gli stabili affetti dal vincolo dovevano essere liberati sotto comminatoria della perdita del relativo diritto. Verranno in seguito tutte le disposizioni che armonizzano con questo primo articolo.

Ma se il concetto di tale articolo s'intende il convertirlo in una legge applicabile ad altre provincie per le quali non abbiamo sott'occhio le disposizioni di legge che possono avere anche determinato i modi di affrancazione e di conversione, allora io non so come sarà applicabile questa legge allorchè fosse votata la proposta modificazione a cui non consuonerebbero gli altri articoli.

Egli è perciò che io insisto perchè si mantenga l'articolo quale fu proposto dalla Commissione ritenendo la legge come esclusivamente applicabile alle provincie meridionali.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Io mi associo pienamente alle osservazioni che veniva testè esponendo l'onorevole deputato Trezzi, perchè rispondono esattamente al concetto che informa questa legge.